*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I* Anno 110° — Numero 27

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 31 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1968



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**CONCORSI ED ESAMI**



**REGIONI**



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1367**.

**Classificazione fra i comprensori di bonifica di seconda categoria del territorio del bacino dell'Osento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1953, al registro n. 1, foglio n. 272, con il quale il Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e quello della bassa Valle del Sinello, sono stati fusi in un solo ente con la denominazione di Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, con sede in Vasto;

Visti le domande in data 31 dicembre 1963 e 5 giugno 1965 e i relativi allegati presentati dal suindicato consorzio ed intesi ad ottenere l'ampliamento del proprio perimetro consortile mediante l'inclusione di un territorio, di circa 12.000 ettari, ricadenti nel bacino dell'Osento, previa classifica del territorio stesso in comprensorio di bonifica di seconda categoria;

Visti in proposito:

il decreto ministeriale 30 marzo 1966, n. 480, con il quale è stata disposta la pubblicazione delle suindicate domande e dei relativi allegati, senza dar luogo alla presentazione di opposizioni o reclami;

il parere del Comitato T. provinciale per la bonifica di Chieti 22 dicembre 1965, n. 105;

il parere dell'Ispettorato compartimentale agrario di Pescara 13 marzo 1957, n. 1995;

il voto del Comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche 27 aprile 1967, n. 80;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura 12 dicembre 1967;

Viste le note 6 aprile 1968, n. 578 del Ministero dei lavori pubblici e 31 maggio 1968, n. 119253 del Ministero del tesoro, dell'assenso espresso ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla proposta di classifica di che trattasi;

Ritenuto che, in conformità dei pareri espressi, la proposta di classifica del territorio dell'Osento della estensione di ha. 12.000, in quanto ricorrono le condizioni previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è meritevole di accoglimento;

che, inoltre, si ritiene opportuno includere nella classifica anche una piccola porzione di ha. 160 del comune di Tornareccio, non considerata nella domanda del consorzio, al fine di eliminare ingiustificate zone intercluse tra comprensori di bonifica;

che, pertanto, il territorio da classificare risulta esteso complessivamente ha. 12.160, distinto nell'allegata corografia in scala 1:100.000 con coloritura verdastra comprendente interamente o parzialmente i territori comunali di Casalbordino, Atessa, Scerni, Pollutri, Tornareccio (interamente), Paglieta, Villalfonsina e Torino di Sangro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per i lavori pubblici e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il territorio del bacino dell'Osento distinto con coloritura verdastra e limitrofo al Consorzio di bonifica in sinistra Trigno e del Sinello e comprendente totalmente o parzialmente i territori comunali di Casalbordino Atessa, Scerni, Pollutri, Tornareccio (interamente), Paglieta, Villalfonsina e Torino di Sangro, dell'estensione complessiva di ha. 12.160, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, fra i comprensori di bonifica di seconda categoria sulla base della corografia in scala 1:100.000 che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1968

SARAGAT

SEDATI — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 171.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1968, n. **1368**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è modificato nel senso che l'insegnamento di « Geografia ed etnografia coloniale » muta denominazione in quello di « Etnologia »;

Art. 43. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Microbiologia lattiero-casearia;
Scienza dell'alimentazione del bestiame;
Olivicoltura (semestrale);
Virologia (semestrale);
Cooperazione agricola (semestrale);
Micologia (semestrale);
Tecnica della sperimentazione in agricoltura (semestrale);
Economia dei mercati agricoli (semestrali);
Tecnologia delle conserve alimentari (semestrale);
Elettrificazione agricola (semestrale).

Nello stesso corso di laurea dopo il penultimo comma è inserito il seguente:

« Il corso di economia e politica agraria — pur restando biennale ed unito quanto all'insegnamento — comporta per quanto riguarda l'accertamento due esami distinti uno alla fine del 3° anno di corso (Economia agraria) ed uno alla fine del 4° anno di corso (Politica agraria) ».

Art. 44, relativo alle norme sulle propedeuticità ed esami del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« L'esame di chimica generale ed inorganica e quello di fisica debbono precedere quello di mineralogia e geologia ».

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina veterinaria sono aggiunti quelli di:

Genetica animale;
Semeiotica medica e metodologia clinica veterinaria;
Fisiopatologia comparata;
Anatomia topografica.

Nello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari il primo comma è abrogato e sostituito dai seguenti:

« Gli insegnamenti biennali di « Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia » e di « Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica » comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il primo e dopo il secondo anno di corso ».

Gli insegnamenti biennali di « Patologia generale ed anatomia patologica » e di « Patologia speciale e clinica medica » comportano ciascuno due esami distinti che lo studente dovrà sostenere rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto anno di corso ».

Dopo l'art. 123 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione del corso di perfezionamento in patologia aviare annesso alla facoltà di medicina veterinaria.

*Corso di perfezionamento in patologia aviare*

Art. 124. — La durata del corso è di un anno, le materie di insegnamento sono:

Cenni di anatomia e fisiologia degli uccelli domestici;
Igiene degli allevamenti avicoli e dell'alimentazione degli uccelli domestici;
Malattie di origine nutritiva e carenziale;
Malattie infettive;
Malattie parassitarie;
Avvelenamenti;
Malattie ed eziologia indeterminata ed ereditaria;
Anatomia ed istologia patologica.

Le esercitazioni riguarderanno essenzialmente la anatomia e l'istologia patologica e la diagnosi di laboratorio delle malattie infettive parassitarie. Esse saranno integrate da sopraluoghi presso allevamenti avicoli a carattere rurale ed industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *gennaio* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 224, *foglio n.* 165. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1369**.

**Riconoscimento dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica dell'Aquila.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 293;

Veduta la definitiva domanda in data 1° aprile 1967 — che faceva seguito alle domande del 24 agosto 1965 e del 7 novembre 1966 — presentata dal commissario prefettizio del locale consorzio per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede nella città dell'Aquila, ai sensi degli articoli 22 e 28 della citata legge n. 88;

Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli articoli 22 e 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Ai sensi dell'art. 3, norme transitorie, della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 293, sono riconosciuti i corsi tenuti negli anni accademici 1965-66, 1966-67 e 1967-68.

Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.

Art. 2.

E' approvato lo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente, concernente l'istituzione nella città dell'Aquila dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica, mantenuto a carico del locale consorzio per l'Istituto superiore di educazione fisica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *gennaio* 1969
*Atti del Governo, registro n.* 225, *foglio n.* 11. — GRECO

---

**Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila**

STATUTO

TITOLO I

*Finalità dell'Istituto*

Art. 1.

E' istituito all'Aquila capoluogo un istituto superiore di educazione fisica per iniziativa del consorzio tra il comune e la provincia dell'Aquila, per la creazione ed il finanziamento dell'I.S.E.F.

L'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'E.F. e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'E.F. e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

L'istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Art. 2.

L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88 e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

L'istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Agli insegnamenti delle discipline elencate nell'art. 19 si provvederà mediante incarichi.

Art. 3.

Il corso di studi dell'Istituto superiore di educazione fisica è triennale.

L'istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo di corsi teorici e pratici necessari per l'addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attività ginnico-sportive.

Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superati i relativi esami conseguono il diploma di E.F. ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

L'istituto può, inoltre, conferire altri diplomi e attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 22.

## TITOLO II

### *Governo dell'istituto*

### Art. 4.

Il governo dell'istituto spetta alle seguenti autorità:

*a*) il direttore;
*b*) il consiglio di amministrazione;
*c*) il consiglio direttivo;
*d*) il consiglio dei professori.

### Art. 5.

Il direttore dell'istituto è eletto, a maggioranza di voti, dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo, tra i professori universitari di ruolo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento; dura in carica un triennio e può essere rieletto.

Al direttore è attribuita una indennità di carica fissata dal consiglio di amministrazione.

### Art. 6.

Il direttore:

*a*) conferisce in nome della legge ed in virtù dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'istituto e ne autorizza il rilascio;

*b*) provvede al governo generale dell'istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;

*c*) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori;

*d*) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al consiglio di amministrazione e rispettivamente al consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;

*e*) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno;

*f*) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva sull'attività didattica e scientifica dell'istituto.

In caso di assenza o di impedimento tutte le sue funzioni vengono svolte da un vice direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il direttore dell'istituto.

### Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è composto:

*a*) dal direttore dell'istituto;

*b*) da un rappresentante del comune dell'Aquila;

*c*) da un rappresentante dell'amministrazione provinciale dell'Aquila;

*d*) da un rappresentante del consorzio di finanziamento;

*e*) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*f*) da un rappresentante pro-tempore di ciascun ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione si impegni a sovvenire l'istituto con un contributo annuo non inferiore a cinque milioni di lire;

*g*) dal dirigente tecnico;

*h*) da tre insegnanti eletti, nel loro seno, rispettivamente, due dai docenti delle materie del gruppo scientifico-culturale ed uno dagli insegnanti delle materie del gruppo tecnico-addestrativo che nell'istituto svolgano per incarico un insegnamento;

*i*) dal segretario amministrativo dell'istituto che funge da segretario del consiglio ed ha voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta alla nomina del presidente e, nel proprio seno, del vice presidente.

Tutti i membri durano in carica un triennio accademico e sono rieleggibili.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.

### Art. 8.

Il consiglio di amministrazione:

*a*) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto;

*b*) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

*c*) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'istituto;

*d*) nomina su proposta del consiglio direttivo il dirigente tecnico;

*e*) delibera entro il mese di luglio, su proposta del consiglio direttivo dell'istituto, sul conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento;

*f*) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico e al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni, dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto;

*g*) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;

*h*) approva, su proposta del consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione;

*i*) nomina il medico addetto al servizio sanitario dell'istituto;

*l*) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonchè corsi speciali di educazione fisica;

*m*) delibera, su proposta del consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;

*n*) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è convocato ordinariamente due volte all'anno e straordinariamente ogni qual volta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi d'urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

### Art. 9.

Il consiglio direttivo si compone:

*a*) del direttore, o vice direttore, che lo presiede;

*b*) dei professori incaricati presso l'istituto che siano professori universitari di ruolo;

*c*) del dirigente tecnico dell'istituto;

*d*) di professori incaricati presso l'istituto eletti a maggioranza assoluta dal consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera *b*) diminuito di una unità.

Tali membri, sempreché insegnanti presso l'istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'istituto.

### Art. 10.

Il consiglio direttivo:

*a*) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;

*b*) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'istituto;

*c*) delibera sui programmi degli insegnamenti;

*d*) delibera sulla nomina delle commissioni per gli esami di profitto e di diploma;

*e*) propone al consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e spe-

cializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi. A tale proposito, fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi;

*f*) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didatiche dell'istituto;

*g*) demanda ad una ristretta commissione di educatori fisici lo studio dei problemi ginnico-sportivi al fine di rendere edotto il consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attività psicomotorie;

*h*) propone al consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico; ogni anno ed entro il mese di luglio propone allo stesso consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario;

*i*) propone al consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto limitatamente a quanto concerne il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto;

*l*) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;

*m*) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Il consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorre.

L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.

Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Il consiglio dei professori si compone di tutti gli insegnanti dell'istituto ed è convocato dal direttore dell'istituto che lo presiede.

Il consiglio dei professori:

*a*) elegge i professori che devono far parte del consiglio di amministrazione secondo quanto disposto dall'art. 7, lettera *h*);

*b*) elegge i professori che devono far parte del consiglio direttivo secondo quanto disposto dall'art. 9, lettera *d*);

*c*) formula proposte su argomenti riguardanti l'ordinamento didattico dell'istituto e approva l'orario delle lezioni;

*d*) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 12.

In esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo il dirigente tecnico:

*a*) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;

*b*) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'istituto e regola il loro impiego e funzionamento;

*c*) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;

*d*) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnici e sportivi, nazionali ed esteri;

*e*) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;

*f*) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'istituto;

*g*) esprime parere al consiglio direttivo sulla scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative;

*h*) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza; gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didatico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico.

Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del consiglio di amministrazione.

Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 13.

Il segretario amministrativo sovraintende a tutti i servizi amministrativi, contabili e di segreteria, assumendone in pieno le responsabilità. Egli inoltre è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

TITOLO III

*Ordinamento degli studi*

Art. 14.

L'ammissione all'istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli ed esami per il numero dei posti determinati annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15.

Il bando di concorso, da emanarsi annualmente entro il mese di giugno, indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di età, di statura e le modalità delle prove di esame e le altre prove relative all'ammissione.

Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitaria o di diploma di licenza degli istituti tecnici femminili.

Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Art. 16.

Il concorso comprende:

*a*) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'istituto;

*b*) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;

*c*) una prova scritta di cultura generale.

L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.

La commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede, coadiuvato da tre vice presidenti, da lui nominati, che, a loro volta, sono preposti rispettivamente:

*a*) alla sottocommissione per la visita medica;

*b*) alla sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva;

*c*) alla sottocommissione per la prova scritta.

La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove è stabilita dalla commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.

I giudizi delle sottocommissioni e della commissione plenaria sono inappellabili.

L'ammissione all'istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Art. 17.

Entro i primi due mesi di permanenza all'istituto gli allievi che eventualmente dimostrino di non possedere le necessarie attitudini e capacità somatiche, psichiche, tecnico-addestrative e le qualità disciplinari richieste dalle esigenze dell'istituto vengono dimessi per deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 18.

Gli insegnamenti sono impartiti con lezioni teoriche, con esercitazioni e con addestramenti individuali e collettivi per l'apprendimento delle tecniche necessarie alla pratica ginnico-sportiva.

Essi si distinguono in due gruppi:

*a*) scientifico-culturale;

*b*) tecnico-addestrativo.

Art. 19.

Materie di insegnamento:

a) *gruppo scientifico-culturale*

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono i seguenti:

Sezione I

1) Anatomia umana applicata all'E.F. (1° e 2° anno);

2) Dottrina delle costituzioni umane ed endocrinologia (2° anno);
3) Biologia generale con elementi di chimica e fisica (1° anno);
4) Antropologia ed antropometria (2° e 3° anno);
5) Fisiologia umana applicata all'E.F. (1° e 2° anno);
6) Medicina applicata allo sport e pronto soccorso (2° e 3° anno);
7) Igiene generale (2° anno);
8) Psicologia (3° anno);
9) Cinesiologia correttiva e rieducativa (3° anno);
10) Idroclimatologia (3° anno);
11) Igiene della scuola e degli sports (3° anno).

Gli insegnamenti della prima sezione hanno carattere istituzionale e si intendono applicati all'E.F., alle attività ginnico-sportive ed ai problemi biologici ad esse collegati.
L'insegnamento di cinesiologia correttiva e rieducativa sarà affidata per incarico ad un cultore di clinica ortopedica.

Sezione II

1) Lingua e letteratura italiana (1° anno);
2) Pedagogia generale e differenziale (2° e 3° anno);
3) Storia dell'E.F. e degli sports (2° e 3° anno);
4) Istituzioni di diritto pubblico (3° anno);
5) Lingua inglese con esercitazioni (1° e 2° anno).

Gli insegnamenti delle due sezioni scientifico-culturale non potranno oltrepassare le quindici ore settimanali.
Il direttore dell'istituto ha il compito di raccogliere i programmi dei corsi predetti e di proporre all'approvazione del consiglio direttivo un piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalità dell'istituto.

b) *gruppo tecnico-addestrativo*

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono i seguenti:

1) Teoria e metodologia delle attività motorie (1°, 2° e 3° anno);
2) Tecnica generale dell'E.F. (1° e 2° anno);
3) Tecnica e pratica ginnastica:
ginnastica educativa (1°, 2° e 3° anno);
ginnastica ritmico moderna femminile (1°, 2° e 3° anno);
4) Tecnica e pratica sportiva:
atletica leggera (1°, 2° e 3° anno);
attrezzistica (1°, 2° e 3° anno);
nuoto e tuffi (1° e 2° anno);
giuochi sportivi: pallacanestro, pallavolo (1° e 2° anno);
scherma (maschile) (1° e 2° anno);
scherma (femminile) (1° anno);
5) Esercitazioni di tirocinio didattico (1° e 2° anno);
6) Ginnastica correttiva (2° e 3° anno);
7) Ginnastica e giuochi per l'infanzia (3° anno);
8) Legislazione, regolamentazione e organizzazione ginnico-sportivo-assistenziale, con esercitazioni (1° e 2° anno);
9) Teoria della musica e solfeggio con esercitazioni:
maschile (1° anno);
femminile (1° e 2° anno);
10) Ginnastica per minorati psicofisici e sensoriali (3° anno);
11) Cinematografia didattica ginnico-sportiva (3° anno).

Le esercitazioni integrative saranno dirette alla conoscenza dei vari sports: sci, pattinaggio sul ghiaccio, schettinaggio, tiro a segno, atletica pesante, pugilato, lotta giapponese, canottaggio, equitazione, motorizzazione, giuochi sportivi (pallabase, calcio, rugby, tennis, pallanuoto ecc.) salvamento e soccorso in acqua, giornalismo sportivo.
Tutti gli insegnamenti pratici si svolgono separatamente e con programmi differenziati per la sezione maschile e femminile e comprendono oltre alle esercitazioni addestrative anche lezioni di tecnica e di didattica relative alle singole specialità ginnastiche e sportive.
Il consiglio direttivo determinerà le ore di lezione e di esercitazioni di ogni singola materia e la propedeuticità degli esami.
Durante il triennio potranno essere svolti in sede idonea corsi destinati agli sports invernali e nautici.
Un mese del triennio potrà essere impiegato quale tirocinio di tecnica organizzativa presso colonie, campeggi, corsi estivi e possibilmente integrato da viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Alle esercitazioni integrative si aggiungono lezioni settimanali di canto corale.

Art. 20.

La frequenza ai corsi ed alle esercitazioni è obbligatoria.
Gli esami di profitto riguardano le discipline dei gruppi scientifico-culturale e tecnico-addestrativo di cui all'art. 19. Per le esercitazioni integrative non sono previsti esami.
Per essere ammesso agli esami di profitto lo studente deve aver frequentato regolarmente i corsi e aver raggiunto durante l'anno almeno i 3/4 delle presenze tanto alle lezioni quanto alle esercitazioni e sempre che le assenze siano motivate da impedimento legittimo e giustificato.
Data la necessità che l'addestramento individuale proceda per gradi, lo studente che non abbia superato le prove pratiche in due insegnamenti tecnico-addestrativi compresi nelle voci da 1) a 6) elencate nell'art. 19 non è ammesso all'iscrizione dell'anno successivo.
Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo deve aver superato presso l'istituto gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti, secondo il piano di studi riportato nel precedente art. 19.

Art. 21.

L'esame di diploma consiste:
*a*) nello svolgimento di una lezione pratica di educazione fisica su argomenti pratici del gruppo tecnico-addestrativo;
*b*) nella discussione orale su una dissertazione scritta riguardante un argomento attinente ad una delle materie di insegnamento, scelto dal candidato sei mesi prima ed approvato dall'insegnante della materia;
*c*) nella trattazione orale di due tesine a scelta del candidato su materie diverse da quelle riguardanti la dissertazione scritta.

TITOLO IV

*Funzionamento dell'istituto*

Art. 22.

Oltre i corsi normali l'istituto organizza corsi di preparazione, di aggiornamento e di perfezionamento per gli impieghi tecnici in attività sportive; scuole e corsi di specializzazione in una delle discipline comprese nel piano di studi di cui all'art. 19; speciali corsi di educazione fisica e sportiva per enti e per corpi militari qualora vengano richiesti.
L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente comma non debbono comportare nuovi oneri per il bilancio dell'istituto.

Art. 23.

Il calendario dell'anno accademico è fissato dalle disposizioni ministeriali.
Il consiglio direttivo può per giustificati motivi apportare variazioni al calendario suddetto in modo da permettere, durante la stagione estiva, il completamento della preparazione professionale di cui al successivo art. 25.

Art. 24.

Gli insegnamenti teorici vengono impartiti agli allievi ed alle allieve a sezioni riunite. Gli insegnamenti e le esercitazioni ginnico-sportive vengono invece impartiti separatamente per la sezione maschile e per quella femminile con programmi differenziati e, di norma, da insegnanti dello stesso sesso degli allievi.
Per le esigenze delle esercitazioni pratiche e degli addestramenti individuali ogni sezione si suddivide in reparti costituiti, di massima, di trenta allievi ciascuno.
Le esercitazioni pratiche e gli addestramenti individuali hanno luogo presso gli stadi e le palestre ginniche a disposizione dell'istituto; le esercitazioni integrative possono svolgersi anche in altre sedi e in località dotate delle apposite attrezzature.

Art. 25.

Per il completamento della preparazione professionale e tecnico-organizzativa degli allievi questi potranno trascorrere un periodo estivo presso colonie e campeggi.

Art. 26.

Gli allievi sono tenuti a fornirsi a proprie spese del corredo sportivo e dei capi di vestiario prescritti secondo quanto verrà disposto dal regolamento interno dell'istituto.

Art. 27.

L'istituto provvede ad assicurare contro gli infortuni tutti gli allievi i quali sono tenuti a corrispondere il relativo premio di assicurazione

Tutte le spese di carattere sanitario sono a carico degli allievi, salvo quelle previste dalla polizza di assicurazione o prestate in occasione di pronto soccorso.

Art. 28.

Per esigenze delle attività pratiche e tecnico-addestrative, funziona, secondo le disposizioni del regolamento interno, un servizio sanitario giornaliero per l'accertamento dello stato di salute degli allievi, per le eventuali prestazioni di pronto soccorso e per il controllo dell'idoneità degli allievi specie quando abbiano subito malattie od infortuni o che rientrino nell'istituto dopo periodi di assenza.

In base ai risultati degli accertamenti sanitari viene regolata l'attività fisico-addestrativa degli allievi visitati.

Art. 29.

Le lesioni traumatiche, le affezioni morbose e tutte le altre affezioni somatiche o psichiche che eventualmente possono verificarsi durante i corsi, qualora siano tali da determinare deformazioni morfologiche o riduzioni della funzionalità o minorazioni dell'idoneità all'insegnamento, comportano l'allontanamento definitivo dell'istituto su deliberazione inappellabile del consiglio direttivo.

Art. 30.

Presso l'istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato sia maschile che femminile che assicuri agli studenti vitto e alloggio.

Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.

L'eventuale organizzazione e funzionamento dell'internato di cui al presente articolo non debbono comportare oneri per il bilancio dell'istituto.

TITOLO V

*Professori*

Art. 31.

Gli insegnamenti del gruppo scientifico-culturale sono affidati per incarico, in analogia con quanto previsto dall'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con le modalità indicate nei precedenti articoli 8 e 10.

Ai professori cui è conferito l'incarico ai sensi del precedente comma sarà corrisposta, su deliberazione del consiglio di amministrazione, una retribuzione tenuto conto della durata del corso e del numero delle lezioni.

Art. 32.

Gli insegnamenti del gruppo tecnico-addestrativo sono conferiti, secondo le modalità dei precedenti articoli 8 e 10, a professori diplomati in educazione fisica, abilitati all'insegnamento e che abbiano particolare preparazione di carattere culturale, tecnico e didattico, per un insegnamento di grado superiore.

Art. 33.

La designazione degli insegnanti del gruppo tecnico-addestrativo e degli istruttori per le esercitazioni integrative di cui al precedente art. 19 è fatta dal consiglio direttivo, sentito il dirigente tecnico, tra gli elementi particolarmente competenti e qualificati; la nomina verrà fatta dal consiglio di amministrazione che fisserà di volta in volta la rispettiva retribuzione.

Art. 34.

I professori hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito per le lezioni ed esercitazioni secondo le esigenze connesse con il particolare carattere dell'istituto, di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e diploma nonchè di adempiere alle funzioni accademiche ed a quelle connesse cui siano chiamati.

I professori del gruppo tecnico-addestrativo hanno inoltre l'obbligo di seguire i reparti durante le esercitazioni anche quando, per esigenze di addestramento e di preparazione professionale e tecnico-organizzative, i reparti medesimi si trasferiscano temporaneamente in sedi e località diverse da quelle abituali.

Art. 35.

Ove un professore sia per legittimi motivi impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo che si presume non superiore a due mesi il direttore, sentito il consiglio direttivo provvede alla temporanea sostituzione.

TITOLO VI

*Assistenti*

Art. 36.

Il personale assistente addetto all'Istituto superiore di educazione fisica è costituito dagli assistenti non di ruolo. Questi collaborano, sotto la direzione del professore della materia, alla ricerca scientifica, all'attività didattica ed a quella addestrativa.

Il consiglio di amministrazione in rapporto alle disponibilità del bilancio, determina annualmente, sentito il consiglio direttivo, il contingente numerico degli assistenti non di ruolo che potranno essere assegnati alle cattedre di insegnamento.

Detto contingente non potrà superare in nessun anno le otto unità. Gli assistenti saranno assegnati preferibilmente alle cattedre di insegnamenti fondamentali biennali per i quali siano previste esercitazioni secondo il regolamento interno; l'assegnazione è disposta dal consiglio direttivo.

L'assistente non di ruolo è nominato o riconfermato annualmente dal direttore su proposta del professore titolare dell'insegnamento cui l'assistente è stato assegnato, sentito il consiglio di amministrazione.

Agli assistenti non di ruolo verrà corrisposto un compenso che sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

*Studenti - Esami - Tasse*

Art. 37.

L'iscrizione al primo anno dell'istituto avviene in seguito a concorso per titoli ed esami secondo quanto disposto dai precedenti articoli 14, 15, 16 e 17.

Art. 38.

La domanda di ammissione all'esame di concorso, redatta in carta legale e indirizzata al direttore dell'istituto, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 10 ottobre di ciascun anno.

Essa deve indicare:

*a*) cognome e nome;

*b*) residenza della famiglia ed indirizzo esatto;

*c*) elenco dei documenti che accompagnano la domanda.

Documenti da presentare a corredo della domanda:

*a*) ricevuta del versamento della tassa di concorso;

*b*) certificato di nascita in bollo;

*c*) certificato penale rilasciato dall'autorità competente in epoca non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di ammissione;

*d*) documenti comprovanti la posizione militare del candidato rilasciati dall'autorità militare competente dai quali risulti che non sono state emesse dichiarazioni di rivedibilità o di riforma dal servizio militare;

*e*) titolo originale di studi medi prescritto per l'ammissione ovvero certificato provvisorio che dovrà essere sostituito nel corso dell'anno e prima degli esami col titolo originale;

*f*) due fotografie recenti su fondo bianco, formato 6×9 per la tessera dell'istituto e per il libretto di iscrizione;

*g*) una fotografia (uguale a quelle precedentemente indicate) firmata, incollata su carta legale ed autenticata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) debbono essere presentati non oltre il 31 ottobre.

Art. 39.

L'esame di concorso per l'ammissione si dà in una sola sessione nel periodo stabilito dal consiglio direttivo e con l'osservanza delle disposizioni ministeriali.

Gli esami di profitto e di diploma si svolgeranno secondo le modalità previste dagli articoli 20 e 21 del presente statuto e dalle norme vigenti nell'università.

Art. 40.

Le punizioni che le autorità dell'istituto possono infliggere secondo la gravità delle circostanze, al fine di mantenere la disciplina sono:

*a*) ammonizione;

*b*) rimprovero scritto;

*c*) interdizione temporanea da uno o più corsi;

*d*) sospensione da uno o più esami di profitto per una delle due sessioni;

*e*) esclusione temporanea dall'istituto per un periodo superiore a tre anni con conseguente perdita delle sessioni di esame

L'ammonizione è fatta verbalmente dal direttore dopo avere sentito l'allievo nella sua discolpa.

Il rimprovero scritto è comunicato dal direttore dopo aver sentito l'allievo nella sua discolpa.

Le punizioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) sono inflitte dal consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore.

L'allievo deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio direttivo; può presentare le sue difese per iscritto e chiedere di essere udito dal consiglio stesso.

Delle punizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) deve essere data notizia ai genitori o al tutore dello studente.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dell'allievo e vengono conseguentemente trascritte sui fogli di congedo.

Art. 41.

Le tasse, sopratasse e contributi sono dovuti dagli allievi nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto e che non potrà essere inferiore a quella determinata per gli allievi dei corrispondenti istituti statali.

La tassa di diploma è devoluta all'erario.

Art. 42.

L'allievo che interrompa o abbandoni per qualsiasi motivo gli studi non ha diritto alla restituzione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 43.

Gli allievi che non sono in regola con il pagamento delle tasse e sopratasse non possono essere ammessi agli esami e non possono ottenere certificati relativi alla loro carriera scolastica.

Art. 44.

Il consiglio di amministrazione può concedere la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi ad allievi meritevoli di disagiate condizioni economiche.

Art. 45.

La dispensa di cui sopra non è concessa nè all'allievo cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, nè a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.

TITOLO VIII

*Amministrazione*

Art. 46.

Il mantenimento dell'istituto è assicurato da:

*a*) contributi del consorzio volontario per la creazione ed il finanziamento dell'I.S.E.F.;

*b*) eventuali contributi di comuni, di enti pubblici, di enti privati o di privati sovventori;

*c*) ricavo delle tasse di immatricolazione e frequenza e contributi vari corrisposti dagli allievi;

*d*) proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni ed opere che, sotto qualsiasi titolo, l'istituto può eseguire od essere chiamato a compiere;

*e*) rendite del suo patrimonio.

Art. 47.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il trentuno ottobre dell'anno successivo.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio preventivo nel mese di giugno ed approva il conto consuntivo nel mese di dicembre.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono comunicati, per conoscenza, al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 48.

Nel bilancio di previsione le entrate e le spese sono distinte per capitoli ed articoli.

Degli stanziamenti più importanti è data dimostrazione con apposito allegato.

Al conto consuntivo devono essere uniti:

*a*) la copia del conto corrente, relativo all'esercizio, esistente presso l'istituto bancario cui è affidato il servizio di tesoreria;

*b*) il rendiconto per le anticipazioni avute;

*c*) uno stato riassuntivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'istituto desunto dalle variazioni avvenute nella consistenza degli inventari.

Al conto consutivo è annessa una relazione sui risultati non solo economici, ma anche morali della gestione.

Art. 49.

Il servizio di cassa dell'istituto sarà affidato ad un istituto di credito di diritto pubblico di notoria solidità secondo apposita convenzione deliberata dal consiglio di amministrazione.

Il riscontro della gestione amministrativa dell'istituto è affidato ad un collegio di tre revisori designati rispettivamente dal comune dell'Aquila, dalla provincia dell'Aquila e dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 50.

*Personale di segreteria ed ausiliario*

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 51.

L'ufficio di segreteria comprende: un segretario amministrativo cui compete la direzione dell'ufficio e la trattazione di tutti gli affari amministrativi; un segretario; un ragioniere-economo per gli affari contabili; due applicati; un usciere e due bidelli.

Il personale di cui al precedente comma è nominato dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso per esami, indetto dal direttore dell'istituto con le stesse modalità previste per il corrispondente personale dell'amministrazione dello Stato.

Per la partecipazione al concorso è prescritto un titolo di laurea in giurisprudenza od equipollente; un titolo di studi medi di 2° grado; di diploma di ragioniere; un titolo di studi medi di 1° grado; la licenza elementare, rispettivamente per il posto di segretario amministrativo, di segretario, di ragioniere-economo, applicato, usciere e bidello.

Art. 52.

Al personale di segreteria, di ragioneria ed ausiliario compete il trattamento economico previsto per le corrispondenti categorie del personale statale.

L'annessa tabella determina, per lo stesso personale, gli anni di permanenza in ciascuno dei coefficienti previsti, ai fini del trattamento economico, dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni.

Art. 53.

Il passaggio da un coefficiente all'altro nell'ambito di ciascuna carriera è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

E' parimenti affidato al giudizio favorevole del predetto consiglio l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per il personale di cui al presente titolo, attribuzione che si effettua in base ai criteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

Art. 54.

Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle norme di legge in materia.

Art. 55.

Al personale viene inoltre riconosciuto il diritto alla assistenza sanitaria in conformità delle norme vigenti in materia.

Art. 56.

Nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, l'istituto venisse a cessare la propria attività, oppure venisse privato della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'istituto, ed in mancanza di esso, alle amministrazioni comunali e provinciali dell'Aquila.

Art. 57.

Per lo stato giuridico del personale di cui al presente titolo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative allo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 58.

*Norme transitorie*

Nella prima applicazione del presente statuto, il personale di segreteria, di ragioneria e subalterno che trovasi in servizio alla data di entrata in vigore dello statuto stesso, è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici conservando l'anzianità utile a tutti gli effetti, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti per accedere al posto, ad eccezione di quello dell'età.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

**Ruolo organico del personale di segreteria, di ragioneria ed ausiliario**

| Numero dei posti | QUALIFICA | Ex Coeff | Anni di permanenza |
|---|---|---|---|
| | CARRIERA DIRETTIVA | | |
| 1 | Segretario amministrativo | 402 | — |
| | | 325 | 7 |
| | | 271 | 3 |
| | CARRIERA DI CONCETTO | | |
| 1 | Segretario | 325 | — |
| | Segretario aggiunto | 271 | 7 |
| | Vice segretario | 229 | 3 |
| 1 | Ragioniere | 271 | — |
| | Ragioniere aggiunto | 229 | 7 |
| | Vice ragioniere | 202 | 3 |
| | CARRIERA ESECUTIVA | | |
| 2 | Primo archivista | 229 | — |
| | Archivista | 202 | 7 |
| | Applicato | 180 | 5 |
| | Applicato aggiunto | 157 | 3 |
| | CARRIERA AUSILIARIA | | |
| 1 | Usciere di 1ª classe | 173 | — |
| | Usciere di 2ª classe | 159 | 5 |
| | Usciere di 3ª classe | 151 | 3 |
| 2 | Bidello di 1ª classe | 159 | — |
| | Bidello di 2ª classe | 151 | 5 |
| | Bidello di 3ª classe | 142 | 3 |

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1370.**

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale di Castelleone.**

N. 1370. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale di Castelleone (Cremona), derivante dalla soppressione della cassa scolastica della scuola media « A. Manzoni » e di quella della ex scuola di avviamento professionale a tipo agrario « L. Valcarenghi », viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 174.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1371.**

**Estinzione della fondazione scolastica « Premio Giuseppe ed Attilio Farina », con sede presso il convitto nazionale di Genova.**

N. 1371. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio Giuseppe ed Attilio Farina », con sede presso il convitto nazionale di Genova, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al convitto nazionale di Genova per la unificazione con altri fondi analoghi da esso amministrati.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 167.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1372.**

**Estinzione della fondazione scolastica « Premi in memoria degli allievi del convitto nazionale di Genova caduti per la Patria », con sede presso il convitto nazionale di Genova.**

N. 1372. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premi in memoria degli allievi del convitto nazionale di Genova caduti per la Patria », con sede presso il convitto nazionale di Genova, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto al convitto nazionale di Genova, che provvederà alla sua unificazione con altri fondi analoghi da esso amministrati.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 166.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. **1373.**

**Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Perotti », di Carrù.**

N. 1373. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Perotti », di Carrù (Cuneo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1969*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 168.* — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1968.

**Norme per la concessione ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato nelle spese di gestione per la raccolta del latte, prodotto nel periodo 1° marzo 1968-28 febbraio 1969, nella « zona bianca di Roma ».**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967;

Viste le domande con le quali le cooperative:

produttori latte Aurelia;
produttori latte Salaria;
produttori latte Casilina;
produttori latte Pontina;
Romana fra allevatori di bovini esenti t.b.c.

promosse ed assistite dall'Ente maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, hanno chiesto la concessione dei benefici previsti dal citato art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per le operazioni di raccolta del latte prodotto nella zona « Bianca di Roma »;

Considerata la pesante situazione che, specie nei periodi stagionali di forte produzione del latte, si verifica sul mercato per l'aumento delle offerte;

Ritenuta la necessità di sostenere le iniziative assunte da organismi agricoli per la raccolta collettiva del latte, in modo da contenere l'azione depressiva esercitata sul mercato dall'affollamento delle offerte;

Visti gli elementi forniti dall'Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio, sul costo della particolare gestione;

Ritenuto che gli enti richiedenti presentano i requisiti necessari per attuare la suddetta iniziativa, e che il costo della raccolta del latte può essere stabilito in lire 600 al quintale;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande delle cooperative produttori latte Aurelia, Salaria, Casilina, Pontina e Romana fra allevatori di bovini esenti t.b.c., con sede in Roma, intese ad ottenere ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese di gestione per le operazioni di raccolta del latte, prodotto nel periodo 1° marzo 1968-28 febbraio 1969 nella zona bianca di Roma.

Art. 2.

Alle cooperative di cui al precedente art. 1 è concesso un contributo nella misura del 50 % delle spese di raccolta del latte, per un quantitativo massimo di q.li 1.035.000. Tali spese, determinate in lire 600 per quintale comprendono il ritiro del latte dal luogo di produzione, il trasporto ai centri di raccolta o di commercializzazione.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopra indicato non potrà superare l'importo di lire 310.500.000.

Art. 3.

Presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma è costituita una commissione composta:

dall'ispettore agrario provinciale che la presiede;

da un rappresentante periferico della ragioneria generale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da due rappresentanti dei produttori scelti dallo ispettore agrario provinciale.

Detta commissione ha il compito di:

*a*) assistere le cooperative indicate all'art. 1 in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

*b*) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra le cooperative predette ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta del prodotto;

*c*) esaminare il rendiconto finale della gestione ed esprimere il proprio parere sui risultati conseguiti;

*d*) controllare e vistare l'elenco nominativo dei produttori di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Ai fini dell'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 2, le cooperative debbono inviare al Ministero dell'agricoltura e foreste, tramite la commissione di cui al precedente art. 3:

*a*) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante di ogni cooperativa. Tale domanda, con firma debitamente autenticata, deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo;

*b*) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della raccolta;

*c*) elenco nominativo dei produttori che hanno partecipato alla raccolta collettiva con l'indicazione dei quantitativi di latte consegnato mensilmente;

*d*) dichiarazione con la quale il legale rappresentante di ciascuna cooperativa attesta sotto la personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi.

Art. 5.

Ultimati i conferimenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base ai documenti presentati dagli enti gestori a norma del precedente art. 4, disporrà l'erogazione dei contributi previsti dal presente decreto.

Allo scopo di facilitare lo svolgimento della gestione, potrà essere disposta, durante il periodo di conferimento, a richiesta delle cooperative, la erogazione di un acconto non superiore al 50 % del contributo erogabile ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, in relazione ai quantitativi di latte affluiti alla raccolta collettiva.

La domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere accompagnata dall'elenco nominativo dei produttori redatto in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 punto *C*) e risultanti alla data della richiesta.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva del latte.

Art. 7.

Entro sei mesi dal termine della raccolta le cooperative debbono presentare, per l'approvazione, al Ministero della agricoltura e delle foreste, il rendiconto della gestione, per il tramite della commissione di cui all'art. 3.

Tale rendiconto accompagnato da una relazione che illustri i risultati conseguiti dalla gestione deve indicare, tra l'altro, i quantitativi affluiti alla raccolta e l'avvenuta ripartizione tra i produttori interessati alla particolare iniziativa, del contributo erogato a norma del precedente decreto.

Art. 8.

Per la erogazione del contributo concesso con il presente decreto è impegnata la somma di L. 310.500.000 sul capitolo n. 5199R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1969*
*Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 73*

(735)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

**Autorizzazione al comune di Empoli a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 4 giugno 1968 del comune di Empoli;

Vista la decisione con la quale la giunta provinciale amministrativa di Firenze approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 91.800.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Empoli un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Andrea Ancillotti e dell'ing. Renzo Checchi, il comune di Empoli è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 91.800.000 (novantunmilioniottocentomila) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Empoli un contributo straordinario da prelevare sulla somma annuale stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 10.352.000 annua (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 91.800.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 10 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Empoli, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 7 novembre 1968

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA
*Il Ministro per l'interno*
RESTIVO
*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1968*
*Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 358*

(607)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

**Autorizzazione alla S.p.A. « Stagionatura della seta e controlli tessili » ad adibire al deposito di merci estere una cella del magazzino generale esercitato in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126 e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la « Società Industriale Stagionatura della Seta » venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Milano, via Moscova n. 33, un magazzino generale per il deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1958, con il quale la società venne autorizzata a ricevere in deposito nel magazzino generale anche le merci estere;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1959, con il quale, a seguito del cambiamento della denominazione

sociale, le autorizzazioni di cui ai predetti decreti vennero confermate alla « Stagionatura della Seta e Controlli Tessili S.p.A. »;

Vista l'istanza in data 16 marzo 1967, con la quale la suddetta società ha chiesto la revoca dell'autorizzazione per le celle poste al terzo piano dello stabile del magazzino generale e distinte con i numeri 2 e 3;

Vista la successiva istanza del 4 gennaio 1968, con la quale la suindicata società ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito merci estere nella cella sita al piano terreno del predetto stabile, distinta nella planimetria unita all'istanza con il colore rosso, in sostituzione di quella già abilitata al deposito di dette merci, sito nello stesso piano dello stabile e distinta in detta planimetria con il colore giallo;

Vista la deliberazione n. 80 del 26 gennaio 1968 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta contenuta nella citata istanza del 4 gennaio 1968;

Visti gli altri documenti presentati a corredo delle due istanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le autorizzazioni di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1958, indicato nelle premesse — concesse alla « Società Industriale Stagionatura della Seta S.p.A. » e confermate alla « S.p.A. Stagionatura della Seta e Controlli Tessili » con il decreto ministeriale 13 febbraio 1959 — per le celle frigorifere numeri 2 e 3 site al terzo piano dello stabile del magazzino generale esercitato in Milano, via Moscova n. 33, e per la cella frigorifera sita al piano terreno dello stesso stabile distinta con il colore giallo nella planimetria allegata all'istanza della società in data 4 gennaio 1968, di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La S.p.A. « Stagionatura della Seta e Controlli Tessili », con sede in Milano, è autorizzata a ricevere in deposito merci estere nella cella posta al piano terreno del proprio magazzino generale, esercitato in Milano, via Moscova n. 33, distinta con il colore rosso nella planimetria presentata a corredo dell'istanza del 4 gennaio 1968 sopra indicata.

Art. 3.

Per le operazioni di deposito effettuate nella nuova cella frigorifera si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per le finanze*
GIOIA

(496)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

**Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 novembre 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso;

Vista la deliberazione n. 895 del 21 ottobre 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto collegio, il dott. Luigi Scarselli, in sostituzione del dott. Primiano Lasorsa, trasferito ad altra sede;

Decreta:

Il dott. Luigi Scarselli è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, in sostituzione del dott. Primiano Lasorsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1968

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(609)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1969.

**Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Trento.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 5545 del 3 dicembre 1968 con la quale il veterinario provinciale di Trento chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Accertato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Trento è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1969

*Il Ministro*: RIPAMONTI

(873)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « A. Oriani » di Corato, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 11849/S del 10 luglio 1968, il preside del liceo ginnasio statale di Corato, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dal prof. Vito Mastromauro la somma di L. 300.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Vito e Bice Mastromauro ».

(541)

### Vacanza della cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di diritto amministrativo alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(793)

### Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(794)

### Vacanza della seconda cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di pedagogia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(795)

### Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(796)

### Vacanza della cattedra di fisiologia vegetale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di fisiologia vegetale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(797)

### Vacanza delle cattedre di storia contemporanea e di filologia bizantina presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di storia contemporanea e di filologia bizantina alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(798)

## MINISTERO DELLA SANITA

### Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un immobile disposta dal comune di Vallinfreda.

Con decreto ministeriale n. 300.9/1397 del 10 gennaio 1969, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Vallinfreda (Roma), dell'area sovrastante l'ambulatorio medico, di proprietà del comune, della superficie di mq. 67,85, distinta in catasto al foglio 17 allegati mappale 551 e del periziato valore di L. 33.000, al fine della costruzione del Consultorio pediatrico e materno.

(517)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Cornia e suoi affluenti ricadenti nelle provincie di Grosseto, Livorno e Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre successivo, al registro n. 15, foglio n. 255 è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Cornia e suoi affluenti, ricadenti nelle provincie di Grosseto, Livorno e Pisa.

(620)

### Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Ombrone e suoi affluenti, in provincia di Grosseto

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, al registro n. 19, foglio n. 6 è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Ombrone e suoi affluenti, in provincia di Grosseto.

(621)

**Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Pecora e suoi affluenti in provincia di Grosseto**

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, al registro n. 19, foglio n. 4 è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Pecora e suoi affluenti, in provincia di Grosseto.

**(622)**

**Delega al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste delle attribuzioni di presidente del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 14 gennaio 1969, sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le avvocato Dario Antoniozzi le attribuzioni di presidente del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazione, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, salva restando la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di esercitare le attribuzioni stesse ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

**(624)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969**

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1969 alla 25ª/1969) dei buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1969, emessi in base al decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, convertito nella legge 19 febbraio 1960, n. 73 ed al decreto ministeriale 20 gennaio 1960.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle *schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effetuare a norma* del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno uno dello stesso mese di marzo, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 23 gennaio 1969

**(799)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 20**

**Corso dei cambi del 30 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,09 | 624,20 | 624,20 | 624,25 | 624,20 | 624,09 | 624,19 | 624,25 | 624,09 | 624,22 |
| $ Can. | 581,81 | 581,85 | 582 — | 581,825 | 581,65 | 581,80 | 581,75 | 581,825 | 581,80 | 581,80 |
| Fr. Sv. | 144,34 | 144,27 | 144,27 | 144,28 | 144,30 | 144,35 | 144,25 | 144,28 | 144,34 | 144,35 |
| Kr. D. | 83,06 | 83,08 | 83,05 | 83,06 | 83,18 | 83,05 | 83,05 | 83,06 | 83,06 | 83,05 |
| Kr. N. | 87,28 | 87,30 | 87,32 | 87,315 | 87,30 | 87,28 | 87,30 | 87,315 | 87,28 | 87,28 |
| Kr. Sv. | 120,69 | 120,72 | 120,72 | 120,71 | 120,70 | 120,69 | 120,70 | 120,71 | 120,69 | 120,70 |
| Fol | 172,40 | 172,40 | 172,42 | 172,40 | 172,35 | 172,40 | 172,38 | 172,40 | 172,40 | 172,38 |
| Fr. B. | 12,44 | 12,444 | 12,4525 | 12,4440 | 12,44 | 12,44 | 12,45 | 12,4440 | 12,44 | 12,445 |
| Franco francese | 126,13 | 126,12 | 126,12 | 126,11 | 126,10 | 126,13 | 126,115 | 126,11 | 126,13 | 126,11 |
| Lst. | 1491,47 | 1491,65 | 1491,50 | 1491,75 | 1491,50 | 1491,47 | 1491,60 | 1491,75 | 1491,47 | 1491,60 |
| Dm. occ. | 155,80 | 155,67 | 155,70 | 155,705 | 155,70 | 155,80 | 155,70 | 155,705 | 155,80 | 155,70 |
| Scell. Austr. | 24,11 | 24,11 | 24,11 | 24,1090 | 24,10 | 24,11 | 24,1075 | 24,1090 | 24,11 | 24,11 |
| Escudo Port. | 21,91 | 21,91 | 21,92 | 21,91 | 21,70 | 21,91 | 21,90 | 21,91 | 21,91 | 21,91 |
| Peseta Sp. | 8,95 | 8,95 | 8,96 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |

**Media dei titoli del 30 gennaio 1969**

Rendita 5 % 1935 . . . . . . . . . . . . . 104,45
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . . . . . . . 99,85
» 3,50 % (Ricostruzione) . . . . . . . 84,75
» 5 % (Ricostruzione) . . . . . . . 96,70
» 5 % (Riforma fondiaria) . . . . . . . 97,775
» 5 % (Città di Trieste) . . . . . . . 96,50
» 5 % (Beni Esteri) . . . . . . . 95,65
» 5,50 % (Edilizia scolastica) . . . . . 99,40
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . . . . 99,425
» » » 5,50 % 1976 . . . . 100,025

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . . . 99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) . . 100,125
» 5 % ( » 1° gennaio 1970) . 100,125
» 5 % ( » 1° gennaio 1971) . 100,175
» 5 % ( » 1° aprile 1973) . . 100,05
» 5 % ( » 1° aprile 1974) . . 100,15
» 5 % ( » 1° aprile 1975) . . 100,075
» 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. 100,05
» 5 % ( » 1° gennaio 1977) . 100,075

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 30 gennaio 1969**

1 Dollaro USA . . . . . . . . . . . . . . 624,22
1 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . 581,787
1 Franco svizzero . . . . . . . . . . . . 144,265
1 Corona danese . . . . . . . . . . . . 83,055
1 Corona norvegese . . . . . . . . . . . 87,307
1 Corona svedese . . . . . . . . . . . . 120,705
1 Fiorino olandese . . . . . . . . . . . 172,39

1 Franco belga . . . . . . . . . . . . . 12,447
1 Franco francese . . . . . . . . . . . . 126,112
1 Lira sterlina . . . . . . . . . . . . . 1491,675
1 Marco germanico . . . . . . . . . . . . 155,702
1 Scellino austriaco . . . . . . . . . . . 24,108
1 Escudo Port. . . . . . . . . . . . . . 21,915
1 Peseta Sp. . . . . . . . . . . . . . . 8,95

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*). (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 4

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| Rendita 5 % (1935) | 284.331 | Mensa arcivescovile di Matera. *Annotazione*: la presente rendita, fino alla concorrenza di nominali L. 5.500, è vincolata a favore del Beneficio di S. Giuseppe in Laterza . . . . . . . . . . | 50.000 |
| Id. | 283.803 | Seminario vescovile di Matera . . . . . . . . . | 385.000 |

(628) Roma, addì 9 gennaio 1969

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° agosto 1967 al 6 agosto 1967**

**Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:**

**— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4**

**— Paesi terzi**

*Prelievi in lire italiane per quintale netto*

| Numero | | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*): | | | | | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | 09 | I. siero di latte . . . . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | 621 | 3.101 |
| | | II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | 12 | a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello . . . . . | 16.007 | 13.560 | 13.859 | 16.007 | 19.711 | 40.359 |
| | | b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 15 | 1. inferiore o uguale all'1,5% . . . . | 7.797 | 4.195 | 1.099 | 7.797 | 6.051 | 15.421 |
| | 16 | 2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% . . . . . . . . | 4.625 | 938 | 1.652 | 4.625 | 7.214 | 22.784 |
| | 17 | 3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18% . . . . . . . . | 3.545 | 1.098 | 1.397 | 3.545 | 7.249 | 25.359 |
| | 18 | 4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% . . . . . . . . | 2.249 | 1.302 | 1.091 | 2.249 | 7.291 | 28.449 |
| | 19 | 5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% . . . . . . . . | 1.601 | 1.404 | 938 | 1.601 | 7.312 | 29.994 |
| | 20 | 6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30% . . . . . . . . | 953 | 1.506 | 938 | 953 | 7.333 | 31.539 |
| | 21 | 7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% . . . . . . . . | 938 | 1.948 | 938 | 938 | 7.424 | 38.234 |
| | 24 | 8. superiore al 43% . . . . . . . . | 938 | 2.900 | 938 | 938 | 7.620 | 52.654 |

| Numero | | Denominazione delle merci | Importazioni da: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| della Tariffa | della Statistica | | Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
| 04.02 (segue) | | III. altri: | | | | | | |
| | | a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 27 | 1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % . | 3.687 | zero | 714 | 3.687 | 6.276 | 19.034 |
| | 28 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % | 2.607 | 160 | 459 | 2.607 | 6.311 | 21.609 |
| | 29 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 1.311 | 364 | 153 | 1.311 | 6.353 | 24.699 |
| | 30 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 663 | 466 | zero | 663 | 6.374 | 26.244 |
| | 31 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | 15 | 568 | zero | 15 | 6.395 | 27.789 |
| | 32 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . . . . . | zero | 1.010 | zero | zero | 6.486 | 34.484 |
| | 35 | 7. superiore al 43 % . . . . . . . | zero | 1.962 | zero | zero | 6.682 | 48.904 |
| | | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %: | | | | | | |
| | 38 | 1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*) . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 484 |
| | 41 | 2. altri (*m*) . . . . . . . . . . . | 6.859 | 3.257 | 161 | 6.859 | 5.113 | 11.671 |
| | | c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 40 | 1. inferiore o uguale al 15 % . . | 2.851 | 7.343 | 1.108 | 6.437 | 3.475 | 15.595 |
| | 44 | 2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 % | 2.851 | 7.343 | 1.108 | 6.437 | 4.279 | 24.391 |
| | 43 | 3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | 1.550 | 39.641 |
| | 45 | 4. superiore al 45 % . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | 2.634 | 67.390 |
| | | B. con aggiunta di zuccheri: | | | | | | |
| | | I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno: | | | | | | |
| | | a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 71 | 1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % . | 16.007 | 13.560 | 13.859 | 16.007 | 19.711 | 27.500 |
| | 73 | 2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % . | 16.007 | 13.560 | 13.859 | 16.007 | 19.711 | 30.000 |
| | 75 | 3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % . | 16.007 | 13.560 | 13.859 | 16.007 | 19.711 | 31.875 |
| | 78 | 4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % . . . . . . . . | 16.007 | 13.560 | 13.859 | 16.007 | 19.711 | 33.125 |
| | 48 | b. altri . . . . . . . . . . . . . . | 16.007 | 13.560 | 13.859 | 16.007 | 19.711 | 40.359 |
| | | II. altri: | | | | | | |
| | | a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*): | | | | | | |
| | 50 | 1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . | 3.687 (*g*) | zero (*g*) | 714 (*g*) | 3.687 (*g*) | 6.276 (*g*) | 19.034 (*g*) |
| | 51 | 2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . . . . . . . . | 2.607 (*g*) | 160 (*g*) | 459 (*g*) | 2.607 (*g*) | 6.311 (*g*) | 21.609 (*g*) |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazio e delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 (segue) | 52 | 3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % | 1.311 (*g*) | 364 (*g*) | 153 (*g*) | 1.311 (*g*) | 6.353 (*g*) | 24.699 (*g*) |
| | 53 | 4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % | 663 (*g*) | 466 (*g*) | zero (*g*) | 663 (*g*) | 6.374 (*g*) | 26.244 (*g*) |
| | 54 | 5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % | 15 (*g*) | 568 (*g*) | zero (*g*) | 15 (*g*) | 6.395 (*g*) | 27.789 (*g*) |
| | 55 | 6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % | zero (*g*) | 1.010 (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 6.486 (*g*) | 34.484 (*g*) |
| | 58 | 7. superiore al 43 % | zero (*g*) | 1.962 (*g*) | zero (*g*) | zero (*g*) | 6.682 (*g*) | 48.904 (*g*) |
| | 61 | b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*) | 6.859 (*g*) | 3.257 (*g*) | 161 (*g*) | 6.859 (*g*) | 5.113 (*g*) | 11.671 (*g*) |
| | | c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse: | | | | | | |
| | 65 | 1. inferiore o uguale al 27 % | 2.664 | 2.976 | 2.934 | 2.664 | 9.585 | 25.891 |
| | 66 | 2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*) | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 4.675 | 44.641 |
| | 69 | 3. superiore al 45 % (*e*) | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5.759 | 72.390 |
| 04.03 | | Burro (*a*): | | | | | | |
| | 02 | A. burro fuso, ghee | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) (*i*) | 95.138 (*h*) |
| | | B. altro: | | | | | | |
| | 05 | I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) (*i*) | 79.282 (*h*) |
| | 08 | II. non nominato | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) | zero (*h*) (*i*) | 79.282 (*h*) |
| 04.04 | | Formaggi e latticini (*a*): | | | | | | |
| | | A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*): | | | | | | |
| | | I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto: | | | | | | |
| | 04 34 | a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C. | zero | zero | zero | zero | zero | 12.500 |
| | 07 35 | b. uguale o superiore a 132 U.C. | zero | zero | zero | zero | zero | 4.688 |
| | | II. in pezzi condizionati sotto vuoto: | | | | | | |
| | | a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto: | | | | | | |
| | 08 37 | 1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. | zero | zero | zero | zero | zero | 12.500 |
| | 11 38 | 2. uguale o superiore a 160 U.C. | zero | zero | zero | zero | zero | 4.688 |
| | 12 40 | b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C. | zero | zero | zero | zero | zero | 4.688 |
| | 27 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*) | esente | esente | esente | esente | esente | 12 % sul valore |
| | 55 | C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca | zero | 2.846 | zero | zero | zero | 26.425 |
| | | D. formaggi a pasta erborinata: | | | | | | |
| | 28 | I. Roquefort | esente | esente | esente | esente | esente | 11.291 |
| | 02 31 57 | II. Gorgonzola ed altri | 2.251 | zero | zero | 2.251 | zero | 11.291 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04 (segue) | | E. altri (esclusi i formaggi fusi): | | | | | | |
| | | I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa: | | | | | | |
| | 58 | — Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 28.275 |
| | 59 | — Pecorino . . . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 28.275 |
| | 61 | — non nominati . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 28.275 |
| | 15<br>41 | II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . . . | zero | zero | 21.008 (*l*) | zero | zero | 21.008 |
| | | III. Cheddar, Chester: | | | | | | |
| | 62 | — Cheddar . . . . . . . . . . . . | zero | 2.846 | 26.425 (*l*) | zero | 26.425 (*l*) | 26.425 |
| | 65 | — Chester . . . . . . . . . . . . | zero | 2.846 | zero | zero | zero | 26.425 |
| | 67<br>45<br>48<br>51 | IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa . . . . . . . . . | zero | 12.078 | zero | zero | 5.330 (*i*) | 31.196 |
| | 42 | V. Tilsit (Havarti) . . . . . . . . . | zero | 7.758 | zero | zero | 4.464 (*i*) | 23.408 |
| | 70 | VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero (*i*) | 16.865 |
| | 01<br>33<br>74 | VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroillès, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa | zero | zero | zero | zero | zero | 17.132 |
| | 17<br>20<br>23<br>36 | VIII. Latticini ed altri . . . . . . . . | zero | zero | zero | zero | zero | 17.132 |
| | | F. formaggi fusi: | | | | | | |
| | | I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca: | | | | | | |
| | 75<br>85 | a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette . . . . . . . . . . . . | 2.188 | 10.150 | 2.188 | 2.188 | 5.571 (*i*) | 18.750 |
| | 76<br>88 | b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56% . . . . . . . | 2.188 | 10.150 | 2.188 | 2.188 | 5.571 (*i*) | 19.375 |
| | 78<br>91 | c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette . . . . . . . . . . . . | 2.188 | 10.150 | 2.188 | 2.188 | 5.571 (*i*) | 21.875 |
| | 82<br>94 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . | 2.188 | 10.150 | 2.188 | 2.188 | 5.571 (*i*) | 33.974 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Importazioni da: Belgio | Germania | Francia | Lussemburgo | Paesi Bassi | Paesi terzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02-A | | Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*): | | | | | | |
| | 03 | I. contenenti, allo stato secco, 99% o più, in peso, di prodotto puro . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 8.857 |
| | 04 | II. altri . . . . . . . . . . . . . . . | esente | esente | esente | esente | esente | 8.857 |

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo Prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . . . . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . : da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . . . . . . . . : da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11289)

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 15 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 992/67, n. 1033/67 e n. 1061/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.**

*Periodo dal* 15 *dicembre* 1967 *al* 21 *dicembre* 1967

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18<br>ex 20<br>ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito: | |
| | | - - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1) | 52,00 |
| | | - - altri | 52,00 |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona I-a | 58,00 |
| | | zona I-b | 55,00 |
| | | zona II | 52,00 |
| | | zona IV-b | 52,00 |
| | | zona IV-c | 54,00 |
| | | zona V-a | 58,00 |
| | | zona V-b | 55,00 |
| | | zona V-c | 53,00 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 51,00 |
| ex 10.01 | 13,17 | Frumento duro | 48,00 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 34,80 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca | 29,75 |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2) | 33,25 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 32,25 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 24,00 |
| ex 10.05-B | 08,13 | Granturco altro | 34,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 1,00 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 30,75 |
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 80,00 |
| | | zona III-a | 80,00 |
| | | zona III-b | 78,00 |
| | | zona II | 78,00 |
| | | zona I | 75,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 73,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 75,00 |
| | | zona III-a | 75,00 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c.) = lire italiane 625 (4) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(*segue*) | | zona III-b | 73,00 |
| | | zona II | 73,00 |
| | | zona I | 70,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 68,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 | 64,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a | 72,00 |
| | | zona III-a | 72,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 60,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 | 55,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 | 51,00 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 | 39,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 | 36,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 | 33,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 | 30,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 | 27,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 | 24,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 | 21,00 |
| ex 11.02-A-I | ex 001 | Semole di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3) | 78,00 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 72,00 |
| ex 11.02-A-I | ex 024 | Semole di frumento tenero | 74,50 |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E. è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
*b*) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
*b*) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra, Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
*b*) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*c*) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa;
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*b*) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) *Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);*
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

**(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54, del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).**

*Periodo dal 22 dicembre 1967 al 28 dicembre 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18<br>ex 20<br>ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito: | |
| | | - - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1) | 52,00 |
| | | - - altri | 52,00 |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona I-a | 56,00 |
| | | zona I-b | 55,00 |
| | | zona II | 52,00 |
| | | zona IV-b | 52,00 |
| | | zona IV-c | 54,00 |
| | | zona V-a | 58,00 |
| | | zona V-b | 55,00 |
| | | zona V-c | 53,00 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 51,00 |
| ex 10.01 | 13,17 | Frumento duro | 48,00 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 34,80 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca | 29,75 |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2) | 33,25 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 32,25 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 24,00 |
| ex 10.05-B | 08,13 | Granturco altro | 34,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 1,00 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 30,75 |
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 80,00 |
| | | zona III-a | 80,00 |
| | | zona III-b | 78,00 |
| | | zona II | 78,00 |
| | | zona I | 75,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 73,00 |

| Numero della Tariffa | della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(*segue*) | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV . . . . . . . . . . . . . . | 75,00 |
| | | zona III-a . . . . . . . . . . . . . . | 75,00 |
| | | zona III-b . . . . . . . . . . . . . . | 73,00 |
| | | zona II . . . . . . . . . . . . . . | 73,00 |
| | | zona I . . . . . . . . . . . . . . | 70,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 68,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 . . . . . . . . . . . | 64,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a . . . . . . . . . . . . . . | 72,00 |
| | | zona III-a . . . . . . . . . . . . . . | 72,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 60,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 . . . . . . . . . . . | 55,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 . . . . . . . . . . . | 51,00 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 . . . . . . . . . . . | 39,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 . . . . . . . . . . . | 36,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 . . . . . . . . . . . | 33,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 . . . . . . . . . . . | 30,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 . . . . . . . . . . . | 27,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 . . . . . . . . . . . | 24,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 . . . . . . . . . . . | 21,00 |
| ex 11.02-A-I | ex 001 | Semole di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3) . . . . . | 78,00 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 72,00 |
| ex 11.02-A-I | ex 024 | Semole di frumento tenero . . . . . . . . . . . . . | 74,50 |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
*b*) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
*b*) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
*b*) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*c*) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa;
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*b*) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (*1 unità di conto = lire 625*) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

**(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54, del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).**

*Periodo dal 29 dicembre 1967 al 31 dicembre 1967*

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4) |
|---|---|---|---|
| ex 10.01 | 14,18<br>ex 20<br>ex 21 | Frumento tenero e frumento segalato: | |
| | | - per esportazioni verso Regno Unito: | |
| | | - - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1) | 52,00 |
| | | - - altri | 52,00 |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (2): | |
| | | zona I-a | 56,00 |
| | | zona I-b | 55,00 |
| | | zona II | 52,00 |
| | | zona IV-b | 52.00 |
| | | zona IV-c | 54,00 |
| | | zona V-a | 58,00 |
| | | zona V-b | 55,00 |
| | | zona V-c | 53,00 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 51,00 |
| ex 10.01 | 13,17 | Frumento duro | 48,00 |
| 10.02 | 06,07 | Segala | 34,80 |
| 10.03 | 02,09 | Orzo: | |
| | | - per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca | 29,75 |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2) | 33,25 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 32,25 |
| 10.04 | 02,06 | Avena | 24,00 |
| ex 10.05-B | 08,13 | Granturco altro | 34,00 |
| ex 10.07-B | 12 | Miglio | 1,00 |
| ex 10.07-B | 14 | Sorgo e durra | 30,75 |
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B | | Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato: | |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 0 a 520: | |
| | | - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV | 81,00 |
| | | zona III-a | 81,00 |
| | | zona III-b | 79,00 |
| | | zona II | 79,00 |
| | | zona I | 76,00 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi | 74,00 |

| Numero della Tariffa | Numero della Statistica | Denominazione delle merci | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4) |
|---|---|---|---|
| ex 11.01-A<br>ex 11.01-B<br>(*segue*) | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 521 a 600: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV . . . . . . . . . . . . . . . | 75,00 |
| | | zona III-a . . . . . . . . . . . . . . . | 75,00 |
| | | zona III-b . . . . . . . . . . . . . . . | 73,00 |
| | | zona II . . . . . . . . . . . . . . . | 73,00 |
| | | zona I . . . . . . . . . . . . . . . | 70,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 68,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 601 a 900 . . . . . . . . . . . . | 64,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 901 a 1100: | |
| | | - - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3): | |
| | | zona IV-a . . . . . . . . . . . . . . . | 72,00 |
| | | zona III-a . . . . . . . . . . . . . . . | 72,00 |
| | | - - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . | 60,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1101 a 1650 . . . . . . . . . . . | 55,00 |
| | ex 05<br>ex 06<br>ex 07 | - tenore in ceneri da 1651 a 1900 . . . . . . . . . . . | 51,00 |
| ex 11.01-C | | Farina di segala: | |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 0 a 700 . . . . . . . . . . . | 39,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 701 a 850 . . . . . . . . . . . | 36,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 851 a 1150 . . . . . . . . . . . | 33,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1151 a 1400 . . . . . . . . . . . | 30,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1401 a 1600 . . . . . . . . . . . | 27,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1601 a 1800 . . . . . . . . . . . | 24,00 |
| | ex 11 | - tenore in ceneri da 1801 a 2000 . . . . . . . . . . . | 21,00 |
| ex 11.02-A-I | 001 | Semole e semolini di frumento duro: | |
| | | - per esportazioni verso Paesi terzi della zona IV-b (3) . . . . . | 78,00 |
| | | - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 72,00 |
| ex 11.02-A-I | 024 | Semole e semolini di frumento tenero . . . . . . . . . . | 74,50 |

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
*b*) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
*b*) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
*b*) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*c*) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa;
*c*) *Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.*

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
*b*) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
*b*) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
*c*) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54, del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

**(9304)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Concorsi per esami alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riservati agli assistenti universitari ordinari: a un posto nella branca « Coltivazioni tabacchi », a quattro posti nella branca « Manifatture tabacchi », a tre posti nella branca « Sali e chinino ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della citata legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Atteso che al 30 novembre 1968 erano disponibili, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i seguenti posti:

branca « Coltivazioni tabacchi » n. 7;
branca « Manifatture tabacchi » n. 20;
branca « Sali e chinino » n. 13;

dei quali, in ciascuna branca, un quinto deve essere riservato agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 9 dicembre 1966, con la quale il consiglio stesso ha approvato i programmi d'esame per i concorsi riservati agli assistenti universitari ed ha dato mandato alla Direzione generale dei monopoli di modificare i programmi stessi in base agli aggiornamenti che venissero eventualmente apportati ai corrispondenti concorsi pubblici;

Ritenuto che dopo l'anzidetta data del 9 dicembre 1966 nessuna variazione è intervenuta nei programmi relativi ai concorsi pubblici di ammissione alle carriere direttive tecniche dell'anzidetta amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame alla qualifica di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

*a*) a un posto nella branca « Coltivazioni tabacchi »;
*b*) a quattro posti nella branca « Manifatture tabacchi »;
*c*) a tre posti nella branca « Sali e chinino ».

I concorsi suddetti sono riservati agli assistenti universitari ordinari in possesso dei seguenti requisiti:

1) siano stati nominati tali in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

2) abbiano compiuto alla data del 31 marzo 1969, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo;

3) siano assistenti ordinari in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale debbono essere forniti ai sensi del successivo art. 2, n. 1.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, oltre ad essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo precedente, debbono:

1) essere forniti del titolo di studio sottoindicato, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale:

laurea in scienze agrarie, per partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale, aeronautica e mineraria, per partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;

laurea in ingegneria, con esclusione delle lauree in ingegneria navale e aeronautica, per partecipare al concorso di cui alla lettera *c*), dell'art. 1;

2) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1969, di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Le esclusioni dai concorsi, per difetto dei requisiti prescritti, sono disposte con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n. 11, Roma, entro e non oltre il 31 marzo 1969.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo scaduto il termine suindicato, ancorchè risultino spedite entro il termine stesso.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita;

il concorso, tra quelli indicati nell'art. 1, al quale intendono partecipare;

il titolo di studio posseduto, precisando l'Università e l'Istituto di istruzione universitaria che lo ha rilasciato, nonchè la data in cui è stato conseguito;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria dal quale dipendono, indicando la durata del servizio in qualità di assistente universitario di ruolo nonchè la materia d'insegnamento nella quale sono assistenti;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Tale autenticazione può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria presso il quale l'aspirante presta servizio.

Art. 5.

Per ciascun concorso, l'esame consisterà in un colloquio vertente sulla materia di cui ai rispettivi programmi allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario o di altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto di armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

L'esame non si intenderà superato dai candidati che non avranno riportato, nel colloquio di cui sopra, la votazione di almeno sette decimi.

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella prova anzidetta.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei nel concorso stesso.

Saranno dichiarati i vincitori di ciascun concorso i primi classificati nelle rispettive graduatorie di merito in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I - capo secondo - del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta dalle disposizioni in vigore.

I requisiti che danno titolo a preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta da bollo:

*a*) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio;

*b*) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria attestante che il candidato, alla data del 31 marzo 1968, aveva almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo in una delle materie di insegnamento obbligatorio per il conseguimento della laurea della quale deve essere fornito ai sensi del precedente art. 2, n. 1);

*c*) titolo di studio prescritto dal citato art. 2, n. 1, in originale o in copia autentica;

*d*) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*e*) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento in servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*) debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui agli articoli 6 e 7, primo comma, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª dell'*Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti in prova per il periodo di sei mesi, con l'attribuzione del trattamento economico relativo all'ex coefficiente 284 iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di stipendio di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Art. 12.

Le prove di esame dei concorsi avranno luogo in Roma.

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi e saranno fissate le date di effettuazione delle relative prove.

Delle date predette sarà data notizia mediante inserzione di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 dicembre 1968

*Il Ministro*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *gennaio* 1969
*Registro n.* 1 *Monopoli, foglio n.* 204

---

PROGRAMMA DELL'ESAME

*di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branca «Coltivazioni tabacchi»* (per laureati in scienze agrarie).

*Botanica*: Morfologia e anatomia delle piante - La materia vivente e la sua organizzazione elementare - Tessuti - Struttura degli organi e funzioni generali del corpo delle piante superiori - Fisiologia della nutrizione, della respirazione, dell'accrescimento, della riproduzione (sessuata e asessuata) e della germinazione - Movimenti delle piante - Genetica - Ereditarietà e variabilità - Ibridismo - Sistematica vegetale.

*Patologia vegetale*: La malattia nella sua essenza e nelle sue cause - Malattie non parassitarie - Malattie parassitarie - Autotrofismo ed eterotrofismo, soprafitismo, parassitismo (occasionale, facoltativo e obbligato) - Simbiosi mutualistica - Essenza del parassitismo - Diffusione dei germi nell'aria e nel terreno - Condizioni che favoriscono il contagio - Resistenza attiva e resistenza passiva - Principali malattie delle piante coltivate prodotte da virus, batteri, crittogame e fanerogame parassite. Mezzi di lotta: chimici, fisici, biologici e colturali - I principali parassiti animali delle piante coltivate: danni che producono e mezzi di lotta.

*Chimica agraria*: Composizione della litosfera e dell'atmosfera - La genesi del terreno agrario - I processi pedogenetici: Fattori della disgregazione e della decomposizione - Decomposizione dei principali tipi di rocce - La frazione colloidale del terreno agrario - Costituzione dell'argilla - Costituzione fisico-meccanica del suolo - Metodi per l'analisi fisico-meccanica - Struttura del terreno agrario - Dinamica dell'acqua nel terreno - Il potere di assorbimento e lo scambio delle basi - Reazione del terreno - Correzione dei terreni acidi ed alcalini - Il potere tampone - Classificazione e pedogenesi dei principali tipi di terreno - Microbiologia del terreno - La fertilizzazione del suolo: teoria ed

applicazione delle concimazioni - Classificazione dei concimi - Preparazione industriale dei concimi azotati e fosfatici - I concimi potassici - I concimi complessi minerali - Il letame: preparazione e composizione - Il fenomeno vitale e le condizioni fondamentali della vita - Fisiologia cellulare e rapporti tra colloidismo e funzionamento della cellula vivente - La composizione dei vegetali - Assunzione ed ascesa dell'acqua - Pressione radicale - Assunzione dei principali minerali - Il processo fotosintetico - Proprietà e costituzione delle clorofilla - Ipotesi sul meccanismo della fotosintesi - La respirazione e il suo meccanismo - Nutrizione azotata - Fissazione simbiotica e non simbiotica dello azoto organico - Nitrificazione e denitrificazione - Ciclo dell'azoto - Gli altri elementi indispensabili alla nutrizione vegetale e loro funzione - Germinazione e maturazione - Gli elementi oligodinamici - Fermenti e fermentazioni - Metabolismo delle sostanze minerali, dei lipidi, delle sostanze azotate - Traslocazione dei soluti - Sviluppo e crescita delle piante - Degradazione della sostanza organica - Le principali sostanze organiche dei vegetali - Glucidi - Lipidi - Protidi - Cere - Sterili - Pigmenti - Alcaloidi - Terpeni - Tannini - Acidi vegetali - Enzimi - Vitamine - Fitormoni e loro azioni - Tecnica e processi biochimici dei principali prodotti nelle industrie agrarie.

*Agronomia*: Il Clima - Temperatura, luce, acqua - Cause modificatrici del clima - Difesa dalle avversità meteoriche - Il terreno agrario - Formazione, stratigrafia - Struttura, porosità, plasticità, coesione, permeabilità, ed altre proprietà fisiche - Capacità idrica - Capillarità - Preparazione del terreno: disboscamento, spietramento, fissazione dei terreni mobili - Aumento dello spessore del terreno: dissodamento, ripulitura, ravagliatura. Le lavorazioni: scopi e natura dei lavori - Lavori profondi, normali e superficiali. Funzioni di abitabilità del terreno, azione della massa, della sofficità, del calore - Condizioni igieniche del terreno - Correzioni ed ammendamenti dei terreni difettosi - Risanamento dei terreni umidi - Sistemazione dei terreni - Irrigazione: effetti e scopi - Tipi di irrigazione. Tecnica - Aridocoltura - Debbio - Sovescio - Siderazione - Concimi e concimazione - Tecnica delle concimazioni - Sementi e seminazioni - Moltiplicazione agamica delle piante - Scopi e pratica degli innesti - Consociazione - Avvicendamento delle colture: rotazione agraria, tipi di rotazione e relativo impianto - Colture preparatrici, miglioratrici e depauperatrici - Miglioramento delle piante agrarie - Le erbe infestanti - Climatologia e meteorologia agraria. Tecnica della coltivazione - Maturazione, raccolta e conservazione del prodotto delle principali piante coltivate. Topografia e costruzioni rurali: sistemi di rilevamento dei terreni - Attrezzi e strumenti - Planimetria - Altimetria - Tacheometria - Rilevamento celerimetrico. Costruzioni rurali: materiali da costruzione - Strutture e criteri costruttivi dei fabbricati rurali.

*Meccanica agraria*: Motori agricoli - Macchine per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta - Trasporti agricoli.

*Economia agraria ed estimo*: I mezzi e l'ordinamento della produzione agraria - La proprietà fondiaria ed i tipi di impresa - I rapporti tra impresa, manodopera e proprietà - L'economia del capitale fondiario - L'economia dei capitali di esercizio - Il bilancio dell'impresa agraria - Il lavoro umano in agricoltura - Le forme associative in agricoltura - Gli interventi pubblici in agricoltura - Imposte, tributi e contributi - Prezzi e mercati - Contabilità agraria - Conti colturali - I metodi di stima.

*Istituzioni di diritto privato*: Dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta.

*Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

---

PROGRAMMA DELL'ESAME

*di concorso per l'ammissione nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva - branche «Manifatture tabacchi» e «Sali e chinino»* (per laureati in ingegneria, con esclusione dei laureati in ingegneria navale, aeronautica e mineraria, per il concorso nella branca «Manifatture tabacchi» e dei laureati in ingegneria navale e aeronautica, per il concorso nella branca «Sali e chinino»).

1. *Scienza delle costruzioni*:

Statica applicata - Equilibrio dei corpi vincolati - Travature reticolari - Diaframmi di sollecitazioni nelle travi - Deformazione, resistenza, coefficiente di sicurezza - Fondamenti della teoria dell'elasticità - Sistemi elastici piani - Resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici e composte - Linea elastica di travi rettilinee - Teoremi generali sul lavoro di deformazione - Ellisse di elasticità - Variazioni termiche - Spostamenti impressi - Cedimenti.

2. *Fisica tecnica ed elettrotecnica*:

*a*) Emissione ed assorbimento dei corpi condensati e degli aeriformi - Fotometria - Lampade - Cenni sulla tecnica della illuminazione - Misura della temperatura - Trasmissione del calore per conduttività interna, per irraggiamento e per convenzione - Trasformazioni invertibili e non invertibili - Principi della termodinamica e metodi generali per la loro applicazione - Cambiamenti di stato - Gas - Vapori - Cenni sul moto dei fluidi - Cicli termodinamici teorici delle macchine termiche - Cenni di acustica applicata.

*b*) Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata in regime permanente - Calcolo simbolico - Sistemi polifasi - Il campo magnetico rotante - Elementi fondamentali della teoria delle macchine elettriche - Schema generale di un impianto di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Elementi fondamentali sulle linee di trasmissione e sulle linee di distribuzione.

3. *Ingegneria civile ed industriale* (limitatamente agli argomenti di cui alla lettera A, o B, o C, a scelta del candidato).

A) Calcolo delle strutture in cemento armato, in cemento armato precompresso ed in acciaio per l'edilizia civile ed industriale (stabilimenti, silos, serbatoi ecc.) - Comportamento dei materiali e delle strutture nel campo anelastico - Elementi di meccanica delle terre e spinta delle terre - Muri di sostegno - Analisi tecnica ed economica di un progetto statico delle strutture - Tecnica delle fondazioni per l'edilizia - Dinamica elastica - Costruzioni in zone sismiche.

Problemi termici delle pareti esterne degli edifici in condizione di regime ed in periodo variabile - Irraggiamento solare su murature e su pareti prefabbricate - Isolamento termico e schermatura dell'irraggiamento solare - Descrizione dei principali tipi di impianti di condizionamento d'aria e relativa incidenza sul dimensionamento delle strutture degli edifici - Illuminazione naturale ed artificiale degli ambienti - Acustica interna degli ambienti ed attenuazione dei rumori.

Proprietà fisiche dei liquidi e fondamenti dell'idraulica - Idrostatica: spinte idrostatiche su superfici, equilibrio dei corpi immersi o galleggianti - Liquidi perfetti, viscosi, reali - Moto uniforme per le correnti in pressione - Problemi applicativi delle reti di condotte - Moto permanente per le correnti a superficie libera - Profili di rigurgito - Movimento dell'acqua nei mezzi permeabili - Foronomia: luci a battente ed a stramazzo - Spinte di getti su superfici fisse o mobili - Moto vario elastico nelle correnti in pressione - Idrometria - Nozioni generali sugli acquedotti e sulle fognature - Canali industriali - Dighe di sbarramento - Traverse - Opere di presa - Opere di trasporto - Pozzi piezometrici - Condotte forzate - Canali di scarico.

B) Cinematica applicata alle macchine: coppie cinematiche e meccanismi - Sistemi articolati in generale - Quadrilateri articolati e manovellismi - Giunti articolati - Resistenze passive - Resistenze del mezzo - Teoria elementare della lubrificazione - Urto - Fondamenti di dinamica applicata - Ruote di frizione, ruote dentate e ruotismi - Eccentrici - Flessibili e macchine funicolari - Frenatura - Velocità critiche flessionali e torsionali - Equilibramento dei motori a stantuffo - Calcolo del volano - Elementi della teoria della regolazione.

Principi generali di funzionamento delle macchine a fluido - Motori a combustione interna - Turbine a gas - Compressori Motori a getto - Generatori di vapore, surriscaldatori, preriscaldatori, rigeneratori, refrigeranti, radiatori - Macchine a vapore: motrici alternative a turbine - Macchine idrauliche: motrici ed operatrici.

Impianti per il trasporto di materiali negli stabilimenti - Impianti di deposito: depositi all'aperto, magazzini, sili, serbatoi per liquidi e per gas.

C) Definizione e classificazione delle macchine elettriche - Proprietà dei materiali impiegati nella costruzione delle macchine elettriche - Trasformatori - Regolatori ad induzione - Motori e generatori asincroni - Motori e generatori sincroni - Motori e generatori per corrente continua a collettore.

Generazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica - Impianti nelle centrali e nelle stazioni di trasformazione - Macchinari e servizi - Apparecchiature - Perturbazioni negli impianti elettrici e provvedimenti relativi.

Misure di differenza di potenziale, di corrente, di potenza, di fattore di potenza, di energia, di frequenza - Apparecchi registratori - Misure di resistenza, di auto e mutue induzioni, di capacità, di grandezze magnetiche - Verifiche dei principali strumenti ed organi di misura - Oscillografi.

Tubi elettronici: diodo, triòdo, tubi a griglia schermo - Semiconduttori e transistori - Amplificatori e generatori per segnali sinusoidali - Circuiti per segnali non sinusoidali - Modulazione - Conversione di frequenza - Sistemi di trasmissione di informazioni - Principi generali dei calcolatori elettronici analogici e numerici.

4. *Istituzioni di diritto privato*: dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, della azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti; della vendita e della permuta.

5. *Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.*

Roma, addì 23 dicembre 1968

*Il Ministro*: REALE

(749)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso per esami a tre posti di infermiere in prova del ruolo degli infermieri generici della carriera esecutiva dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN » IN ROMA

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, il 30 giugno 1967;

In esecuzione alla deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 2 dicembre 1968;

Bandisce

un concorso per esami per il conferimento di tre posti di infermiere in prova del ruolo degli infermieri generici della carriera esecutiva dell'istituto.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare alla segreteria amministrativa dell'istituto, non più tardi delle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, in carta legale, di ammissione al concorso stesso, la cui firma in calce dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

*a*) nome e cognome;
*b*) luogo e data di nascita;
*c*) il possesso della cittadinanza italiana;
*d*) avere condotta civile e morale incensurabile;
*e*) le eventuali condanne penali riportate;
*f*) avere il godimento dei diritti civili;
*g*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni;
*h*) avere preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti;
*i*) il domicilio al quale si chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni.

I candidati debbono aver superato gli esami finali di istituto di istruzione secondaria di primo grado ed essere in possesso dell'attestato di abilitazione all'arte ausiliaria sanitaria di infermiere generico; i relativi diplomi o la loro copia notarile devono essere allegati alla domanda.

Per partecipare al concorso occorre aver compiuto, alla data del presente bando, l'età di 18 anni e non aver oltrepassato, alla data medesima, quella di 32 anni, salvo le elevazioni del limite di età previsto dalle disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti che, alla data del presente bando, prestino servizio di ruolo nello Stato o nell'istituto.

I concorrenti dovranno sostenere due prove scritte sui seguenti argomenti:

*a*) tema su argomenti di cultura generale;
*b*) questionario su argomenti di igiene sanitaria,

e le seguenti prove orali:

*a*) sulle materie delle prove scritte;
*b*) sugli argomenti formanti materia di insegnamento della scuola per infermieri generici con relativa dimostrazione pratica;
*c*) nozioni sullo statuto e sul regolamento dell'istituto.

Lo statuto ed il regolamento dell'istituto sono ostensibili presso la segreteria amministrativa dell'istituto stesso.

Ai vincitori del concorso verrà corrisposto lo stipendio e le indennità previste dal regolamento per la qualifica messa a concorso (ex coeff. 157).

Roma, addì 2 dicembre 1968

*Il presidente*: CIMMINO

(409)

## Concorso per esami ad un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN » IN ROMA

Visto il regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, il 30 giugno 1967;

In esecuzione alla deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione in data 2 dicembre 1968;

Bandisce

un concorso per esami per il conferimento di un posto di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'istituto.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare alla segreteria amministrativa dell'istituto, non più tardi delle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, in carta legale, di ammissione al concorso stesso, la cui firma in calce dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la sua personale responsabilità, nel seguente ordine:

*a*) nome e cognome;
*b*) luogo e data di nascita;
*c*) il possesso della cittadinanza italiana;
*d*) avere condotta civile e morale incensurabile;
*e*) le eventuali condanne penali riportate;
*f*) avere il godimento dei diritti civili;
*g*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni;
*h*) avere preso conoscenza del regolamento dell'istituto e di uniformarsi, in caso di nomina, a tutte le condizioni ed obblighi previsti;
*i*) il domicilio al quale si chiede che siano trasmesse eventuali comunicazioni.

I candidati debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed il relativo diploma di laurea, o la copia notarile, deve essere allegata alla domanda.

Per partecipare al concorso occorre non aver superato, alla data del presente bando, l'età di 32 anni, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni di legge.

Il concorrente dovrà sostenere tre prove scritte sui seguenti argomenti:

*a*) diritto civile;
*b*) diritto amministrativo e costituzionale;
*c*) legislazione sanitaria ed ospedaliera;

e le seguenti prove orali:

*a*) sulle materie delle prove scritte;
*b*) nozioni di diritto e procedura penale;
*c*) nozioni di procedura civile;
*d*) elementi di economia politica e scienze delle finanze;

e) legge e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;
f) nozioni di statistica;
g) nozioni sullo statuto sul regolamento dell'istituto;
h) traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue, a scelta del candidato, che dovrà essere precisata sulla domanda: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Lo statuto ed il regolamento dell'istituto sono ostensibili presso la Direzione amministrativa dell'istituto stesso.

Al vincitore del concorso verrà corrisposto lo stipendio e le indennità previste dal regolamento per la qualifica messa a concorso (ex coeff. 229).

Roma, addì 2 dicembre 1968

*Il presidente*: CIMMINO

(410)

---

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a sessantadue posti di dattilografo aggiunto in prova.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 51 del 19 dicembre 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 maggio 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a sessantadue posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966.

(693)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Emilia**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2809, in data 31 dicembre 1960, col quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle seguenti condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1960:

Bibbiano, Fabbrico, Rio Saliceto, Scandiano, Vetto d'Enza, Villaminozzo;

Visti i successivi decreti con i quali furono stralciati dal bando stesso le condotte ostetriche di Fabbrico, Rio Saliceto, Scandiano e Vetto d'Enza;

Visto il decreto del medico provinciale n. 1200 in data 20 aprile 1962, col quale venne stabilita l'ammissione agli esami delle candidate in possesso dei requisiti prescritti;

Visto il decreto n. 1460/62 in data 2 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 20 settembre 1968, col quale venne costituita la commissione giudicatrice;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle candidate dichiarate idonee, formulata dalla commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Ferrari Zora . . . . . . . . punti 69,274
2. Gaspari Mirella . . . . . . . . » 58,133
3. Bonezzi Vulmera . . . . . . . . » 54,043
4. Canossa Palmira . . . . . . . . » 53,961
5. Vescovi Erminia . . . . . . . . » 51,827
6. Leonesi Anita . . . . . . . . » 50,576
7. Tedaldi Renata . . . . . . . . punti 50,251
8. Nironi Enza . . . . . . . . » 50,033
9. Crociani Ines . . . . . . . . » 48,040
10. Cuoghi Irma . . . . . . . . » 46,834
11. Baisi Nella . . . . . . . . » 45,427

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 23 dicembre 1968

*Il medico provinciale*: PODESTÀ

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia al 30 novembre 1960;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuna di esse;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate classificate nell'ordine della graduatoria in premessa indicata, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Ferrari Zora: Bibbiano;
2) Gaspari Mirella: Villaminozzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 23 dicembre 1968

*Il medico provinciale*: PODESTÀ

(482)

---

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5176 in data 27 giugno 1967 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria in data 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 4779 in data 5 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Alfiano Natta; Cartosio-Malvicino (consorzio); Moncestino-Villamiroglio (consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Mortara Giuseppe: Alfiano Natta;
2) Brusotti Angelo: Cartosio Malvicino (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 20 gennaio 1969

*Il medico provinciale:* SIRCANA

(674)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1470 in data 20 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa provincia al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 111 del 2 gennaio 1968 concernente la costituzione della commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta commissione;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Greppi Enrico | punti | 53,575 |
| 2. Morano Franco | » | 52,020 |
| 3. Bagliani Giuseppe | » | 50,520 |
| 4. Gennaro Massimo | » | 49,395 |
| 5. Errico Ferruccio | » | 47,310 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 8 gennaio 1969

*Il medico provinciale:* GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1966;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Greppi Enrico: condotta medica di Borgo d'Ale;
2) Morano Franco: consorzio medico di Rive-Pertengo;
3) Bagliani Giuseppe: condotta medica di Motta de' Conti;
4) Gennaro Massimo: condotta medica di Castelletto Cervo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 8 gennaio 1969

(483) *Il medico provinciale:* GIANNUZZO

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 giugno 1968, n. **269.**

**Modifiche ed aggiornamenti al regolamento contenente « Istruzione per l'impianto del libro fondiario in Tirolo » di cui all'O.M. 10 aprile 1898 BLP, n. 9.**

(*Pubblicato nel supplemento al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE

Viste le leggi 25 luglio 1871 BLI n. 96, 17 marzo 1897 BLI n. 77 e 17 marzo 1897 BLP n 9, mantenute in vigore con l'art. 1 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499;

Visto l'art. 4 n. 7 della L.C. 26 febbraio 1948, n. 5, con il quale è stata attribuita alla Regione Trentino-Alto Adige la potestà di emanare norme legislative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari;

Visto l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, col quale è stata trasferita alla Regione Trentino-Alto Adige la potestà amministrativa in materia di libri fondiari;

Constatata la necessità di apportare delle modifiche e di provvedere all'aggiornamento di alcune disposizioni regolamentari contenute nell'ordinanza ministeriale 10 aprile 1898 BLP n. 9, riguardanti l'impianto del libro fondiario in Tirolo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1458 del 7 giugno 1968;

Decreta:

Alle norme contenute nell'ordinanza ministeriale 10 aprile 1898 BLP n. 9 sull'impianto del libro fondiario citate in premessa, sono apportate le modifiche e gli aggiornamenti secondo il testo allegato che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Trento, addì 14 giugno 1968

*Il Presidente della Giunta regionale*
GRIGOLLI

*Registrato alla Corte dei conti - Atti Regione Trentino-Alto Adige, addì 30 settembre 1968, registro n. 22, foglio n.* 185 - MONACO

(619)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.